



21404/10

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fernando	LUPI	Presidente
Dott. Aurelio	CAPPABIANCA	Consigliere
Dott. Camilla	DI IASI	Consigliere
Dott. Antonino	DI BLASI	Consigliere
Dott. Antonio	GRECO	Cons. Rel.

ha pronunciato la seguente:

R.G.N. 4525/08

Cron. 21409

Rep.

C.C. 10/06/10

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Leo Baruzzi ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Camilla Bovelacci in via Quintino Sella n. 41;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sezione 12, n. 7, depositata il 5 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

<< [redacted] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sezione 12, n. 7, depositata il 5 febbraio 2007, che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Ravenna, gli ha negato il diritto al rimborso di

Indennità cessione
funzioni notabili -
Regime

AY





quanto versato a titolo di ritenuta del 20% sulla indennità per cessazione dalle funzioni notarili corrispostagli dalla Cassa nazionale del notariato, sul rilievo che l'art. 16 (ora art. 17) del t.u.i.r. del 1986 prevede che l'IRPEF si applica separatamente ad una serie di redditi, ed alla lettera e) indica espressamente le "indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili".

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale, denunciando "errata applicazione ed erronea applicabilità dell'art. 16 (ora 17), comma 1, lettera e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917", dubita che quanto corrisposto dalla Cassa nazionale del notariato al notaio che ha cessato possa rientrare nella previsione della detta disposizione, essendo costituito da denaro del notaio stesso, frutto di accantonamenti, versati in forza di legge con finalità solidaristiche, già sottoposti a tassazione, nella specie dal 1956 al 1986, per intero, e successivamente costituenti parte del reddito complessivo sul quale è stata calcolata l'imposta, con effettuazione sul totale delle deduzioni previste dalla normativa.

Questa Corte ha più volte affermato come "nel sistema di tassazione separata previsto dagli artt. 16, 17 e 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori dipendenti e l'indennità di cessazione corrisposta ai notai non sono oggetto di una considerazione e di una disciplina unitarie, in quanto, mentre il primo forma oggetto della previsione contenuta nella lettera a) dell'art. 16, la seconda trova espressa e separata previsione ad opera della lettera e) dello stesso articolo, con la conseguenza per cui, mentre al primo si applica il regime previsto dal successivo art. 17, la seconda va soggetta al diverso regime di cui all'art. 18" (Cass. n. 1476 del 2006, n. 10667 del 1998).

AM

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi degli artt. 375, primo comma, n. 5, e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato>>;



che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il difensore del ricorrente ha depositato memoria facendo presente l'intervenuto decesso della parte in data 9 agosto 2009;

considerato che il Collegio preliminarmente rileva come nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., intervenuti, come nella specie, dopo l'instaurazione del contraddittorio;

89

che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2010.

Il Presidente
(Fernando Lupi)

IL CANCELLIERE C1
(funzione DI PRIMA)
[Signature]

Depositata in Cancelleria
Oggi, 19 011. 2010



IL CANCELLIERE
DI CANCELLERIA
[Signature]

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA